



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

N. 09 DEL 29.03.2023

Il giorno **ventinove** del mese di **marzo** dell'anno **2023**

l'arch. Francesco Maisto, Presidente/commissario di questo Ente, giusta D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, assistito dal dott. Massimo D'Antonio, quale Responsabile Amministrativo, e dalla dott.ssa Assunta Della Ragione, che svolge in questa sede le funzioni di Segretaria, ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Adozione Regolamento sulla Disciplina delle Attività nella Riserva Marina del Parco Regionale dei Campi Flegrei

IL PRESIDENTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA

1

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile, resa dal responsabile amministrativo e riportata a tergo:



Premesso che

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, quale Ente autonomo Strumentale della Regione Campania;
- d. con delibera di Giunta Regionale n. 307 del 02 marzo 2007, pubblicata sul BURC n. 21 del 16 aprile 2007, è approvato lo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- e. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/Commissario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l’arch. Francesco Maisto;
- f. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;
- g. con Deliberazione n. 18 del 03.09.2021, il Presidente/Commissario stabiliva che la competenza in materia di gestione dei capitoli di bilancio dell’Ente è affidata al Responsabile Amministrativo, il quale provvede in autonomia, tramite proprie determinazioni, oltre che al coordinamento anche alla stipula dei contratti, all’affidamento degli incarichi, all’assunzione degli impegni di spesa e ai relativi mandati di liquidazione, in conformità a quanto prevede la legge e le normative in materia di gestione della Regione Campania;
- h. con delibera di Giunta Regionale n. 135 del 22.03.2022 è approvato il nuovo Statuto dell’Ente Parco;
- i. con delibera del Presidente/Commissario n. 06 del 20.02.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 EPRCF, munito del parere favorevole di conformità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 19 del 20.02.2023.

Dato atto che

- a. tra gli adempimenti specifici che il D.Lgs. 33/2013 richiede in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, si colloca la predisposizione di regolamenti, da adottarsi ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e s.m.i., con cui disciplinare i criteri e le modalità per la concessione di autorizzazioni o di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;
- b. nella programmazione delle attività dell’Ente viene dato, tra l’altro, come obiettivo operativo, quello di dotare gli uffici dell’Ente stesso di regolamenti previsti dalle vigenti normative.

2

Visto

- a. il precedente Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 1 “Finalità” e art. 2 “Obiettivi”;
- b. l’art. 5 “Denominazione, Emblema, Logo” dello Statuto dell’Ente che, tra l’altro, dispone la dotazione di specifico regolamento;
- c. la bozza del Documento Unico di Programmazione da allegare alla Deliberazione del Presidente/Commissario che dispone la programmazione 2023-2024-2025 entro la quale opereranno gli Uffici dell’Ente;
- d. lo schema di “Regolamento per la concessione di patrocinii e provvidenze” redatto dagli Uffici dell’Ente Parco che andrebbe a sostituire il precedente “Regolamento per la concessione dei patrocinii dell’Ente”, oramai non più adeguato alle attuali necessità;
- e. i modelli relativi alla presentazione delle istanze di cui al predetto regolamento, così come predisposti dagli Uffici dell’Ente.

Atteso che è necessario assicurare equità e trasparenza all’azione amministrativa e di realizzare il miglior impiego possibile delle risorse destinate per il raggiungimento delle finalità istitutive dell’Ente.

Stabilito che occorre procedere a disciplinare le Attività nella Riserva Marina del Parco Regionale dei Campi Flegrei attraverso una regolamentazione;



Preso atto che tale regolamentazione è stata adattata alle esigenze e tipologie di attività necessarie al corretto funzionamento dell'Ente.

Ritenuto

a. di dover disciplinare di dover procedere all'adozione del "Regolamento sulla Disciplina delle Attività nella Riserva Marina del Parco Regionale dei Campi Flegrei" predisposto dagli Uffici dell'Ente e curato direttamente dal dipendente Giulio Monda,

DELIBERA

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata e confermata.

- a. **DI ADOTTARE** il "Regolamento sulla Disciplina delle Attività nella Riserva Marina del Parco Regionale dei Campi Flegrei" allegato predisposto dagli Uffici dell'Ente e curato direttamente dal dipendente Giulio Monda, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- b. **DI RIMANDARE** ad ulteriore atto la modulistica e il tariffario per l'accesso alla Riserva marina ;
- c. **DI INCARICARE** il Responsabile Amministrativo ad intraprendere con proprie determinazioni gli atti consequenziali alla presente delibera;
- d. **DI NOMINARE RUP** del presente atto il dott. Massimo D'Antonio;
- e. **DI TRASMETTERE**, per i consequenziali adempimenti, il presente Provvedimento al competente Ufficio della Regione Campania, quale Organo Vigilante;
- f. **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento alla Comunità dell'Ente nel rispetto del procedimento previsto dallo Statuto;
- g. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla capitaneria di porto di Pozzuoli (NA) all'indirizzo PEC:
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it
- h. **DI PUBBLICARE** il presente Provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e Ente Parco "Regolamenti".
- i. **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile.

3

Bacoli (NA), lì, 29.03.2023

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio

Il Presidente/Commissario
arch. Francesco MAISTO





ATTESTAZIONE SI SENSI DELL'ART. 147 BIS

D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II

Il sottoscritto Funzionario dott. Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, riconosciuta la regolarità e la correttezza amministrativa, esprime **parere favorevole** per la regolarità amministrativa della deliberazione n. 09 del 29.03.2023

Bacoli (NA), 29.03.2023

Il Responsabile Amministrativo

DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

Bacoli (NA), 29.03.2023

La Segretaria

RITA CAPIELLO

Il Presidente/Commissario

ARCH. FRANCESCO MAIUSTO





AFFISSIONE

La presente deliberazione è stata affissa dal Responsabile Amministrativo all'Albo Pretorio presso la sede dell'Ente Parco, in via piazza G. Rossini, Bacoli (Na) il giorno 29.03.2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Bacoli (NA), 29.03.2023

Il Responsabile Amministrativo

DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.03.2023

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.lgs. art. 134 comma 4°);
- Essendo stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente in data 29.03.2023

- senza opposizioni.
- con opposizioni

La Segretaria
RITA CAPIELLO



**REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ NELLA
RISERVA MARINA
“PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI”**

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.

Il presente regolamento disciplina le attività e l'organizzazione della Riserva Marina “Parco Regionale dei Campi Flegrei” in attuazione della legge regionale 1° settembre 1993 n. 33 (B.U.R.C 6/9/1993 n.39) e successive modifiche ed integrazioni.

I riferimenti normativi per l'applicazione del presente regolamento sono costituito dalla suddetta legge e dai seguenti atti normativi:

- R. D. del 30.03.1942 n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37e S.M.I. (Cod. Nav. Vigente)
- Decreto Presidente G. R. Campania n. 782 del 13 novembre 2003 (numero speciale B.U.R.C 27/05/2004) “Istituzione dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei”.
- Norme di attuazione del piano per la difesa delle coste vigente.
- STATUTO vigente del Parco Regionale dei Campi Flegrei.
- L. 31 dicembre 1982, n. 979 (G.U. 18/1/1983 n.16) e S.M.I. sulla Difesa del Mare.
- L. 22 aprile 2021, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2021, n. 102 e S.M.I.istitutiva del Ministero della Transizione Ecologica
- L. 6 dicembre 1991 n. 394 (G.U. 13/12/1991 n.292) e S.M.I. “Legge quadro sulle Aree Protette” vigente.
- Decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE
- Legge 14 luglio 1965 n.963 (G.U. 14/8/1965 n. 203) “Disciplina della pesca marittima” (modificata dalla legge 25 agosto 1988 n. 381 – G.U. 1/9/88 n. 205) e S.M.I.
- D.M. 14 settembre 1999 (G.U. 8/2/2000, n. 31) “Disciplina della piccola pesca” vigente.
- I Regolamenti di gestione dalle vicine Aree Marine Protette di Baia e di Gaiola.
- Le disposizioni del Codice Civile e del Codice della Navigazione.
- La deliberazione di Giunta Regionale della Campania n.2775 del 26 settembre 2003 (in BURC 27/05/2004 numero speciale)
- Decreto Dirigenziale n. 386 del 23.11.2010
- La proposta di Regolamento formulata dal Presidente/Commissario, legale rappresentante dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, sulla base degli esiti dell’istruttoria tecnica.

1.2 IDENTIFICAZIONE DELLA RISERVA MARINA “PARCO REGIONALE DEI




CAMPI FLEGREI

La Riserva Marina “Parco Regionale dei Campi Flegrei” è identificata e delimitata in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003 (numero speciale B.U.R.C 27/05/2004) e riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio – Servizio “Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette”, ovvero la perimetrazione vigente alla luce di atti formali di Giunta Regionale.

Alle aree protette dell’Ente Parco, come da cartografia ufficiale vigente definita con Decreto Dirigenziale n. 386 del 23.11.2010, afferiscono alla Zona B anche le Riserve Marine di:

- a. Nisida;
- b. Castello di Baia;
- c. Punta Pennata;
- d. Capo Miseno;
- e. Monte di Torrefumo;
- f. Isolotto di S. Martino;
- g. Torregaveta;



1.3 SEGNALETICA

Per la individuazione delle riserve marine, sono previsti 28 segnalamenti marittimi per la delimitazione della riserva, suddivisi in due tipologie:



- N° 14 boe, di colore giallo, sormontate da un miraglio con croce di Sant' Andrea, munito di radar reflector e lampeggiatore giallo notturno, per la delimitazione delle zone B; le boe hanno una portata di 4 miglia ed un'altezza luce sul livello del mare di 3 metri.

- N° 14 pali, di colore giallo sormontati da un miraglio con croce di Sant' Andrea, munito di radar reflector e lampeggiatore, posizionati sulla costa, per la delimitazione a terra delle zone B; i pali hanno una portata di 4 miglia ed un'altezza luce sul livello del mare di 8 metri.

- L'Ente Gestore avrà cura di rendere evidente l'identificazione delle zone B, mediante l'affissione di opportuna cartellonistica su boe e miragli.

A discrezione dell'Ente Gestore potranno, compatibilmente con le esigenze di protezione dei fondali, essere posizionate altre tipologie di segnalamenti funzionali alla gestione e fruizione della riserva marina:

1. gavitelli di forma biconica o ovale di colore arancione per le attività di trasporto collettivo, ricerca scientifica e di servizio;
2. gavitelli di forma biconica o ovale di colore rosso e bianco per le attività di immersione.
3. gavitelli di forma per il campo boe di colore diverso in funzione delle unità (dimensioni e utilizzo) a cui sono riservate (**DA DEFINIRE IN SPECIFICO "PIANO CAMPI BOE"**)

ART.1 PERIMETRAZIONE DELLA RISERVA MARINA

Di seguito sono presentate le riserve marine ed il relativo sistema di segnalamento così come attualmente vigente giusto Decreto Dirigenziale n. 386 del 23.11.2010

Sistema Geodetico di riferimento: WGS84 (World Geodetic System 1984)


Sistema Cartesiano OXYZ nel centro di massa della Terra Ellissoide associato: a = 6 378

137, f = 1/298.257222101 Origini delle longitudini: GREENWICH Coord. di ROMA

M.M.: Lat.= 41°55'27.851"; Long.= 12°27'07.658" Meridiani centrali dei fusi: 32=9°;

33=15°; 34=21° False origini Est dei fusi: 500 000 m (per tutti) Rappr. CONFORME DI

GAUSS con fattore di scala 0.9996



⊕ Punto: H1

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33



Nord: 4 516 195,787 Est: 430 943,116
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,631335' Longitudine: 14° 10,886154'

⊕ Punto: H2


Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 516 866,441 Est: 429 434,574
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,986100' Longitudine: 14° 09,808824'

⊕ Punto: 1

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 515 730,125 Est: 429 320,968
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,371385' Longitudine: 14° 09,735748'

⊕ Punto: 2

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 516 722,133 Est: 428 666,067
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,904124' Longitudine: 14° 09,263253'



⊕ Punto: H3

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 518 455,080 Est: 422 135,122
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 48,805083' Longitudine: 14° 04,605645'



⊕ **Punto: H4**


Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 517 460,915 Est: 422 601,242
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 48,270439' Longitudine: 14° 04,944612'

⊕ **Punto: 3**

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 518 766,427 Est: 423 134,176
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 48,978999' Longitudine: 14° 05,313999'

⊕ **Punto: 4**

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso
33Nord: 4 517 441,515 Est: 422 810,124
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 48,261135' Longitudine: 14° 05,093320'



⊕ **Punto: H5**

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 516 833,117 Est: 422 762,572
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,932062' Longitudine: 14° 05,064019'




- ⊕ **Punto: H6**
Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 516 135,669 Est: 422 593,451
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,554174' Longitudine: 14° 04,948934'
- ⊕ **Punto: H7**
Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 515 811,787 Est: 422 646,772
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,379435' Longitudine: 14° 04,989259'

- ⊕ **Punto: H8**
Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso
33Nord: 4 515 259,937 Est: 422
737,283
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,081702' Longitudine: 14° 05,057716'
- ⊕ **Punto: 5**
Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso
33Nord: 4 516 902,965 Est: 422
918,052
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,970687' Longitudine: 14° 05,174074'
- ⊕ **Punto: 6**
Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso
33Nord: 4 515 664,910 Est: 423
543,803
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,305095' Longitudine: 14° 05,628197'
- ⊕ **Punto: 7**
Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso
33Nord: 4 515 400,978 Est: 423
658,035
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,163092' Longitudine: 14° 05,711359'
- ⊕ **Punto: 8**
Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso
33Nord: 4 514 602,880 Est: 423
645,371
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 46,731691' Longitudine: 14° 05,708209'
- ⊕ **Punto: 9**
Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso
33Nord: 4 514 066,831 Est: 423
078,192
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 46,438811' Longitudine: 14° 05,308927'
- ⊕ **Punto: 10**
Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso



**33Nord: 4 515 022,313 Est: 422
359,970**
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 46,951145' Longitudine: 14° 04,791211'



⊕ **Punto: H9**

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 515 639,429 Est: 420 699,473
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,275145' Longitudine: 14° 03,605901'

⊕ **Punto: H10**


Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 515 965,826 Est: 419 354,630
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,443687' Longitudine: 14° 02,647120'

⊕ **Punto: 11**

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 515 267,468 Est: 420 594,999
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,073516' Longitudine: 14° 03,534453'

⊕ **Punto: 12**

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33
Nord: 4 515 598,094 Est: 419 253,326
Coordinate Geografiche WGS84
Latitudine: 40° 47,244353' Longitudine: 14° 02,577939'



⊕ Punto: H11

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33

Nord: 4 517 043,794 Est: 418 617,751

Coordinate Geografiche WGS84

Latitudine: 40° 48,021900' Longitudine: 14° 02,114708'

⊕ Punto: H12

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33

Nord: 4 517 958,505 Est: 419 298,529

Coordinate Geografiche WGS84

Latitudine: 40° 48,520275' Longitudine: 14° 02,591765'

⊕ Punto: H13

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33

Nord: 4 518 252,236 Est: 419 339,528

Coordinate Geografiche WGS84

Latitudine: 40° 48,679260' Longitudine: 14° 02,618647'

⊕ Punto: H14

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33

Nord: 4 518 556,020 Est: 419 531,289

Coordinate Geografiche WGS84

Latitudine: 40° 48,844566' Longitudine: 14° 02,752695'

⊕ Punto: 13

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33

Nord: 4 518 072,024 Est: 418 894,544

Coordinate Geografiche WGS84

Latitudine: 40° 48,579236' Longitudine: 14° 02,303537'

⊕ Punto: 14

Coordinate Piane UTM-WGS84: Fuso 33

Nord: 4 518 618,367 Est: 419 108,186

Coordinate Geografiche WGS84

Latitudine: 40° 48,875765' Longitudine: 14° 02,451244'



1.2 OGGETTO

Il presente regolamento stabilisce disciplina di organizzazione e la gestione delle attività nella riserva marina protetta «Parco Regionale Campi Flegrei», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite e di quelle vietate all'interno della riserva marina protetta medesima, come definita con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003 (numero speciale B.U.R.C 27/05/2004) e riportata nella cartografia ufficiale vigente di cui al Decreto Dirigenziale n. 386 del 23.11.2010.

1.3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno della riserva marina protetta di imbarcazioni autorizzate al solo scopo di raggiungere approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle imbarcazioni, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora laddove non sussistano reperti o strutture archeologiche o potenziale danno alle componenti biotiche e abiotiche dei fondali;
- d) «balneazione», l'attività consentita a fine ricreativo esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento, in assenza assoluta di manovre da parte di altre unità e comunemente nell'area compresa tra la boa e la linea di costa;
- e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale con soluzioni tecniche afferenti a sistemi per la ritenzione al fondale ad **“alta compatibilità ambientale”**, laddove non sussistano reperti o strutture archeologiche o potenziale danno alle componenti biotiche e abiotiche dei fondali, disposte in file ordinate e segnali per la sicurezza della navigazione;
- f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate individualmente o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- i) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo dei campi boe;
- j) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;
- k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- l) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;



- m) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- o) «ormeggio» l'insieme delle operazioni, nella riserva marina previa espressa autorizzazione dell'Ente Gestore, per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- p) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo, consentita nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore;
- q) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione, la quale è vietata con autorespiratori;
- r) «pesca professionale», consentita con imbarcazioni dedite alla piccola pesca artigianale, come definita al punto s) che segue;
- s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata, nella riserva marina previa espressa autorizzazione dell'Ente Gestore, a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e/o 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
- t) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- u) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, nella riserva marina previa espressa autorizzazione dell'Ente Gestore con l'utilizzo di unità adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- v) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
- w) «visite guidate», le attività professionali svolte, nella riserva marina previa espressa autorizzazione dell'Ente Gestore e a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche accreditate presso l'Ente di Gestione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- x) «zonazione», la suddivisione della riserva marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

1.4 ENTE GESTORE

La Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei", istituita con Legge Regionale n. 33 del 1/09/1993 e successivo Decreto Presidente G. R. n. 782 del 13 novembre 2003 (numero speciale B.U.R.C 27/05/2004), è gestita dall'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

ART.2 GESTIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

2.1. COMPITI DELL' ENTE GESTORE

La gestione della riserva marina protetta Parco regionale dei Campi Flegrei è affidata all'Ente Parco quale Organo gestore che definisce la programmazione della Riserva Marina su base pluriennale, sulla base delle direttive e disposizioni del Vigilante Ministero della Transizione Ecologica, approva i programmi di gestione annuali da inviare al Ministero della Transizione

Ecologica e le rendicontazioni dei programmi e degli interventi effettuati.

Rappresenta la stessa riserva marina in tutte le sedi in cui la sua presenza è richiesta a livello istituzionale, partecipa alle riunioni programmatiche o di coordinamento convocate dal Ministero o da altri organi istituzionali, partecipa altresì, alle riunioni degli organismi od associazioni collegiali, nazionali ed internazionali in cui sia richiesta la presenza politico programmatica della Riserva Marina.

Costituisce obbligo essenziale per il soggetto gestore:

- il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle riserve marine protette.

2.2 ORGANI DI GESTIONE

La gestione della Riserva Marina “Parco Regionale dei Campi Flegrei” è assicurata dall’Ente Gestore secondo i principi definiti nella Legge Regionale.

L’organo preposto a tale gestione è l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei nella persona del Presidente legale rappresentante del Parco o di suoi delegati, ai sensi dell’Art. 5, comma 5 dello Statuto vigente del Parco (D.G.R. n.135 del 22/03/2022) che ne assume la responsabilità.

Ad esso sono affidati:

- a) la cura e la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione della riserva marina protetta;
- b) le funzioni di raccordo dello svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell’Ente gestore.
- d) la cura e l’attuazione delle direttive Presidente dell’Ente Parco e del Ministero della Transizione Ecologica per il perseguimento delle finalità proprie della riserva marina protetta;
- e) la promozione e l’attivazione di progetti anche mediante l’acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
- f) la promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche.

In ogni caso il Responsabile della riserva marina protetta, ove non coincida con il Presidente dell’Ente Parco, esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall’Ente Gestore.

2.3. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

La sorveglianza della Riserva Marina “Parco Regionale dei Campi Flegrei” è esercitata ai sensi dell’art.19, comma 7 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, come modificato dall’art.2, comma 17, della legge n. 426 del 9 dicembre 1998, dalla Capitaneria di Porto di Napoli e Pozzuoli e dal Nucleo Tutela Patrimonio Artistico ed Archeologico dei Carabinieri, nonché dagli Uffici di Polizia degli Enti Locali delegati, in coordinamento con il personale dipendente e/o altro soggetto pubblico e privato eventualmente incaricato dall’Ente Gestore per attività di servizio, controllo ed informazione a terra e a mare.

ART. 3 DISCIPLINA E GESTIONE

Le attività umane che utilizzano a qualunque titolo il mare, che si svolgono all’interno delle aree di Riserva Marina del "Parco Regionale dei Campi Flegrei" sono disciplinate dal presente regolamento, secondo i seguenti criteri e modalità. Nel caso le esigenze di salvaguardia dell’ambiente marino lo rendessero necessario, l’Ente Gestore potrà disporre direttive d’urgenza anche in deroga motivata a quanto disposto nel presente regolamento con Ordinanze del Presidente dell’Ente Parco.

3.1 DISCIPLINA DI GESTIONE





Tutte le attività che comportano l'uso della "risorsa mare" vengono disciplinate sulla base della compatibilità con gli scopi istitutivi della Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei" e dello sviluppo sostenibile nel territorio della stessa, secondo i diversi gradi di protezione ambientale applicati.

Le attività umane si dividono in tre categorie:

- a. attività non disciplinate** – tutte quelle attività il cui svolgimento resta disciplinato dall'apparato normativo valido nelle acque territoriali dello Stato, senza ulteriori integrazioni;
- b. attività disciplinate** – il cui svolgimento viene normato, sulla base delle necessità di applicazione degli scopi istitutivi della Riserva Marina su differenti livelli di protezione ed estensione spaziale e temporale;
- c. attività vietate** – il cui svolgimento è permanentemente interdetto dalla Riserva Marina, salvo deroghe motivate da specifici interessi di ricerca scientifica, sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana o dei beni. Tali deroghe avranno durata temporale definita dalle specifiche esigenze.

3.2. MODALITÀ DELLA DISCIPLINA E PUBBLICIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

L'Ente Gestore stabilisce, per il raggiungimento degli scopi istitutivi della Riserva Marina, le regole di gestione, i limiti e le modalità di attuazione delle attività disciplinate, nonché le eventuali deroghe alle attività vietate.

Tali limiti e modalità di attuazione verranno assunti con delibera di adozione della Giunta del Parco ai sensi dell'Art.6, comma 2, lettera e) del vigente Statuto del Parco ex D.G.R.C. n.135 del 22/03/2022

La delibera sarà affissa all'Albo Pretorio, pubblicata sul sito web dell'Ente "Parco Regionale dei Campi Flegrei" e comunicata per conoscenza e diffusione alla Capitaneria di Porto di Napoli e Pozzuoli ed al Comune di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e di Napoli.

I responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima nell'ambito dei Comuni interessati devono curare e mantenere l'esposizione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore che disciplinano le attività umane nella Riserva Marina.

La Delibera di Adozione avrà effetto immediato a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

3.3. AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI

L'Ente Gestore predispone norme di regolamentazione anche transitorie che prevedano trattamenti agevolati per i Residenti.

3.4 DIVIETI

All'interno della Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei" come individuata dall'art.1 del presente Regolamento attuativo, sono vietate, ad esclusione delle deroghe disciplinate dagli articoli del presente regolamento, le attività che comportino rischi di compromissione delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e contrastino con le finalità istitutive della riserva marina medesima.

In generale, ai sensi dell'ART. 3 della Legge 394/91, sono vietate:

- a. l'accesso e la sosta di unità navali di qualsiasi genere e tipo nelle zone A se non diversamente disciplinato dall'Ente Gestore;
- b. la navigazione a motore, l'ancoraggio di unità navali di qualsiasi genere e tipo nelle zone B se non diversamente disciplinate;



- c. la cattura, la raccolta, il danneggiamento di specie animali e vegetali al di fuori delle attività di pesca professionale e sportiva disciplinate e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento della biocenosi, ivi compresa l'immissione di specie estranee, nonché l'asportazione l'alterazione od il danneggiamento di rocce, minerali e reperti archeologici;
- d. l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, anche temporanea, dell'ambiente marino, nonché la discarica sia di materiali inerti sia di rifiuti solidi o liquidi;
- e. l'introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti, lo sversamento di reflui inquinanti;
- f. le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
- g. la pesca subacquea, sportiva e professionale, con e senza l'uso di apparati di auto respirazione;
- h. la pesca professionale a strascico e quella a circuizione con uso di fonti luminose, salvo che nelle aree espressamente identificate e disciplinate dall'Ente Gestore, l'utilizzo di reti derivanti, l'utilizzo di mezzi di individuazione aerea o satellitare di banchi di pesce, la pesca del novellame, del bianchetto o di altre forme giovanili, come definito dal Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 963 del 14 luglio 1965 (G.U. n. 203 del 14/10/1996), concernente la disciplina della pesca marittima e successive modificazioni ed integrazioni. È vietata la cattura di specie a rischio o in rarefazione come: Cernia (*Ephinepleus* sp.), Cernia di fondale (*Polyprion americanum*), Ombrina (*Umbrina cirrosa*), Cavalluccio marino (*Hippocampus* sp.), Nacchera (*Pinna nobilis*), Riccio "femmina" (*Paracentrotus lividus*), Aragosta Rossa (*Palinurus elephas*), Astice (*Homarus gammarus*), Cicala (*Scyllarus arctus*), Magnosa (*Scyllarus latus*).
- i. l'accesso ed il transito, nelle zone B, di imbarcazioni attrezzate per la pesca professionale a strascico e quella a circuizione;
- j. la creazione e conduzione di impianti di allevamento intensivo di pesci e di molluschi
- k. l'utilizzo di moto d'acqua e la pratica dello sci nautico.

3.5 ATTIVITÀ DISCIPLINATE

Le attività disciplinate sono relative alle seguenti tipologie:

- a. Navigazione ed attività nautiche in genere.
- b. Attività di visita guidata di superficie ed immersione subacquea
- c. Attività di ricerca scientifica
- d. Balneazione
- e. Attività commerciali turistiche sulla costa
- f. Pesca professionale e sportiva

ART. 4 DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ LEGATE ALLA NAUTICA

4.1 TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA NAUTICA

All'interno della riserva protetta si individuano le seguenti tipologie di attività di:

- a. diporto nautico privato, di seguito indicato "diporto";
- b. locazione e noleggio imbarcazioni, di seguito indicato "locazione";



- c. traffico passeggeri per visite guidate, di seguito indicato “visite”;
- d. servizi speciali, di seguito indicati “servizio”

4.2 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA NAVIGAZIONE

Nelle zone B della Riserva Marina sono consentite le attività di ricerca scientifica e visite guidate, espressamente autorizzate dall’Ente Gestore, le attività di servizio e controllo e la salvaguardia della vita umana (soccorso).

Ai natanti ed imbarcazioni da diporto è consentita la navigazione a remi o a vela.

La navigazione a motore è consentita esclusivamente in assetto dislocante con velocità massima di 5 nodi entro i 300 metri dalla costa e di 10 nodi nella fascia compresa tra i 300 e i 600 metri di distanza dalla costa.

La navigazione a motore è, tuttavia, vietata nel tratto di mare prospiciente l’isola di Pennata che per le sue caratteristiche ecologiche è considerata di elevato valore naturalistico (Riserva Integrale).

4.3 ANCORAGGIO

Nelle zone di Riserva Marina l’ancoraggio è consentito unicamente previa specifica autorizzazione dell’Ente Gestore ad insindacabile valutazione.

4.4. ORMEGGIO

L’ormeggio nelle aree di riserva marina è consentito esclusivamente, fatte salve le C.D.M. già assentite, utilizzando i gavitelli - predisposti dal soggetto gestore, previa autorizzazione, per attività quali le immersioni, le visite guidate, la ricerca scientifica, le attività di servizio e la sosta libera, per un tempo determinato. L’Ente Gestore ritiene opportuno, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia e di protezione dei fondali, realizzare dei “campi ormeggio”, detti anche “campi boe”, a basso impatto, al fine di garantire l’ormeggio anche in zone sensibili.

La sosta nei campi ormeggio boe è disciplinata dall’Ente Gestore ed è consentita in corrispondenza del gavitello preassegnato e in ogni caso contrassegnato con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione).

In particolare, nei suddetti specchi acquei è vietata:

- la libera navigazione a motore
- la permanenza di unità navali non ormeggiate
- le immersioni subacquee con o senza autorespiratore l’asportazione di organismi e di materiale dal fondo

mentre sono consentite:

- le attività di balneazione, esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento, in assenza assoluta di manovre da parte di altre unità e comunque nell’area compresa tra la boa e la linea di costa.
- l’attività di snorkeling o seawatching (se non espressamente autorizzata e disciplinata dal soggetto gestore in percorsi subacquei definiti e segnalati)
- la pesca sportiva con lenze.

Per contribuire ai costi della loro realizzazione e gestione potrà essere stabilito il pagamento di un ticket, con tariffa oraria o giornaliera. La quantificazione del tariffario è definita dall’Ente Gestore insieme ai Comuni interessati ed agli Operatori eventualmente affidatari del Servizio di Vigilanza e riscossione;



Il tariffario e le norme vigenti saranno emanati con atto amministrativo dell'Ente Gestore.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione godono di titolo preferenziale, e possono avere sconti sulle tariffe, i residenti e i proprietari di imbarcazioni con determinati standard di eco - compatibilità (come ad esempio motore elettrico, casse di raccolta dei liquami).

ART.5 NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO

5.1 DISPOSIZIONI PER IL NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

L'esercizio dell'attività di noleggio di unità da diporto all'interno della Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei" è consentita alle società aventi sede legale ed agli armatori residenti all'interno dei comuni la cui costa sia bagnata dalle acque della riserva marina e regolarmente costituiti a norma delle vigenti leggi.

L'attività di noleggio è subordinata al pagamento di un contributo per le attività di manutenzione della riserva marina e di mitigazione del danno ambientale. Le norme e la quantificazione del contributo saranno emanati con atto amministrativo della riserva marina e potranno subire modifiche ed aggiornamenti sulla base di specifici studi e valutazioni.

5.2 DISPOSIZIONI PER LA LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO

L'esercizio dell'attività di locazione di unità da diporto all'interno della Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei" è consentita alle società aventi sede legale ed agli armatori residenti nei comuni la cui costa sia bagnata dalle acque della riserva marina e regolarmente costituiti a norma delle vigenti leggi. L'attività di locazione è subordinata al pagamento di un contributo per le attività di manutenzione della riserva marina e di mitigazione del danno ambientale, ed alla presentazione di una polizza assicurativa che contempra il risarcimento del danno ambientale eventualmente verificatosi a causa di incidenti provocati dai locatari.

Le norme e la quantificazione per l'applicazione del contributo e per l'assicurazione saranno emanati con atto amministrativo dell'Ente Gestore della riserva marina e potranno subire modifiche ed aggiornamenti sulla base di specifici studi e valutazioni.

5.3. TRASPORTO COMMERCIALE E DI LINEA DI PERSONE E COSE

La navigazione a motore delle imbarcazioni per il trasporto commerciale e di linea di persone e cose è consentita all'esterno delle aree di riserva marina, nel rispetto della normativa generale delle aree di riserva marina e delle leggi della navigazione marittima integrate dalle seguenti disposizioni.

5.4 VISITE GUIDATE

È consentito l'accesso alla riserva marina per attività di visita guidata unicamente alle imbarcazioni ed i natanti dei soggetti accreditati e/o formati dall'Ente Gestore per lo svolgimento di tale attività ed a quelle dei soggetti "ospiti" come specificato nell'Art.5.

Le imbarcazioni e natanti a motore autorizzati allo svolgimento di visite guidate, anche subacquee, all'interno della riserva marina, nel rispetto di criteri di eco-compatibilità, devono essere equipaggiate con motori in linea con la direttiva 2003/44/CE, o alimentati con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti ecologici e devono essere attrezzate, ad eccezione dei natanti di lunghezza inferiore agli 8 m, con casse per la raccolta delle acque reflue e dei residui fecali.

L'accesso all'interno delle grotte navigabili costiere è consentito solo ed esclusivamente a remi. Saranno adottate misure di premialità ambientale per le unità dedite a visite guidate dotate di propulsione a vela, a remi e con motore elettrico.

È vietato l'utilizzo di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori se non allo scopo di fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate dai turisti trasportati e con il volume



sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi;

I soggetti accreditati e/o formati dall'Ente Gestore per lo svolgimento delle visite guidate nella riserva marina avranno 6 mesi di tempo a partire dall'approvazione del presente regolamento per uniformarsi alle disposizioni in materia.

ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VISITE GUIDATE

6.1 SOGGETTI ACCREDITATI

L'attività di visite guidate nella riserva marina "Parco Regionale Parco dei Campi Flegrei" è affidata a soggetti di comprovata esperienza, che siano accreditati dall'Ente Gestore, già operanti sul territorio del Parco ed aventi sede legale nei Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e di Napoli.

L'Ente Gestore provvederà all'organizzazione di appositi corsi di formazione per guide naturalistico - archeologiche nella riserva marina protetta, al fine di ottenere l'accreditamento.

Annualmente, l'Ente o gli Enti accreditati per lo svolgimento delle visite guidate sono tenuti a presentare una relazione dettagliata riportante il numero di visitatori suddivisi per tipologia di visita effettuata.

L'Ente Gestore sulla base dei dati inerenti il flusso di visitatori e lo stato dell'ambiente, predisporrà un apposito "Piano visite" a carattere annuale, riportante il numero massimo giornaliero di visitatori che possono accedere alla Riserva Marina, suddiviso per tipologia di visita e zona. All'interno del piano potrà anche essere indicato il numero di nuovi enti accreditabili e le

procedure per l'accreditamento. Annualmente l'Ente Gestore definisce il canone da versare per ciascun soggetto accreditato per lo svolgimento delle attività di visite guidate nella riserva marina, che verrà utilizzato per le azioni mirate alla salvaguardia e valorizzazione ambientale del parco.

6.2 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE PER LE VISITE GUIDATE

Salvo diverse disposizioni contenute nell'apposito Piano visite annuale, ai fini della richiesta di accreditamento l'Ente e/o soggetto richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto (per Associazioni Onlus e No-profit);
- certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio (per soggetti commerciali);
- copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale e numero di codice fiscale,
- estremi della Polizza Assicurativa Responsabilità Civile verso terzi.
- estremi dell'iscrizione al Registro nel caso di imbarcazione adibite alla navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime,
- dati anagrafici e copia dei brevetti di responsabili e guide delle attività subacquee e della liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n. 196 del 30/6/2003 (G.U. n. 174 del 29/7/2003);
- libretto del motore installato sui natanti o imbarcazioni adibite ad attività subacquea.
- autocertificazione del possesso da parte dell'imbarcazione di altri requisiti di eco-compatibilità.
- dichiarazione di assunzione delle responsabilità
- sottoscrizione del "Codice di condotta per le attività subacquee ricreative".
- curriculum vitae dettagliato dell'ente.

In nessun caso non potranno essere accreditati enti e/o soggetti le cui finalità statutarie siano in



conflitto con le finalità istitutive della Riserva Marina, o che siano stati responsabili di comportamenti eticamente e materialmente scorretti nei confronti della Riserva Marina in particolare e dell'ambiente e/o dei beni storico-archeologici in generale.

In qualsiasi momento l'Ente Gestore può ritirare o sospendere l'autorizzazione ad un Ente e/o soggetto accreditato, qualora siano riscontrate gravi inadempienze, o qualora lo rendano necessario esigenze urgenti di salvaguardia dell'ambiente.

6.3 TIPOLOGIE DI VISITE CONSENTITE

All'interno della Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei" sono consentite le seguenti tipologie di visite guidate:

- Visita guidata di superficie, svolte secondo le modalità disciplinate nell'Art. 4, comma 7.
- Visita guidata in immersione, senza l'ausilio di autorespiratori (snorkeling o seawatching)
- Visita guidata in immersione con l'ausilio di autorespiratori.

L'attività di visita guidata è intesa come attività di divulgazione scientifica e culturale sulle risorse naturalistiche e storico-archeologiche della riserva, ed è pertanto svolta unicamente da soggetti accreditati e/o formati dall'Ente Gestore.

6.4 LE ATTIVITÀ DI IMMERSIONE SUBACQUEA

6.4.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Nella Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei" l'attività d'immersione subacquea ricreativa, con o senza autorespiratori, è consentita nelle zone B accompagnati da una guida autorizzata e accreditata dall'Ente Gestore. Per attività subacquee ricreative nella Riserva Marina si intende l'insieme di attività effettuate a scopo turistico e ricreativo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino sommerso delle AMP e delle Riserve Marine.

Queste attività possono essere suddivise in:

- Attività effettuate senza l'ausilio di autorespiratori (snorkeling, seawatching, apnea, attività didattiche)
- Attività effettuate con l'ausilio di autorespiratori (immersioni subacquee individuali, visite guidate, foto subacquea, riprese subacquee, attività didattiche)

L'esercizio dell'attività d'immersione subacquea con autorespiratore è consentito solo ed esclusivamente a persone munite di brevetto di immersione subacquea, accompagnati da una guida autorizzata dall'Ente Gestore o frequentanti un corso per il conseguimento di un brevetto ed accompagnati dall'istruttore, autorizzato dall'Ente Gestore.

L'utilizzo di sistemi di auto respirazione pressurizzata dalla superficie (narghilè) è consentita solo nell'ambito delle attività di turismo collettivo organizzate dai soggetti autorizzati ed è disciplinata dalle stesse regole previste per le immersioni con autorespiratore ad aria.

L'utilizzo di sistemi di auto respirazione a circuito chiuso è vietato, salvo deroghe motivate e rilasciate dall'Ente Gestore.

L'esercizio dell'attività subacquea lavorativa e professionale, a qualunque titolo è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, salvo che non si tratti di attività di servizio svolte da o per conto dell'Ente Gestore.

6.4.2 TIPOLOGIA DELL'UTENZA PER LA SUBACQUEA

S'individuano le seguenti utenze per le attività subacquee:

6.4.2.1 Centri ed Associazioni no profit, di seguito denominati "Centri" il cui oggetto



sociale preveda lo svolgimento dell'attività subacquea.

6.4.2.2 Diving ed imprese commerciali, il cui oggetto sociale preveda l'attività imprenditoriale di turismo subacqueo, di seguito denominati "Diving";

6.4.2.3 Visitatori autonomi muniti di brevetto subacqueo non afferenti a Diving o Centri.

6.4.2.4 Visitatori autonomi non muniti di brevetto subacqueo.

6.4.3 MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AREE DI RISERVA PER ATTIVITÀ DI IMMERSIONE

I Diving ed i Centri non accreditati che vogliono svolgere immersioni nella Riserva Marina, previa richiesta all'Ente Gestore e coordinamento con l'ente e/o soggetto accreditato per le visite guidate, potranno raggiungere il sito di ormeggio indicatogli (approdo a terra o gavittello) con mezzo nautico proprio, in qualità di "ospite". Nel giorno e negli orari concordati per l'immersione, il mezzo nautico "ospite" verrà equiparato ad un mezzo nautico autorizzato al traffico, e dovrà attenersi a quanto disposto nell'Art. 4, comma 6 del presente Regolamento.

Il diving o centro "ospite" verrà affiancato in immersione da guide autorizzate, accreditate e/o formate dall'Ente Gestore, in qualità di guida naturalistico - archeologica.

Visitatori autonomi non afferenti a diving o centri possono rivolgersi direttamente all'Ente Gestore.

Le guide accreditate e/o formate ed autorizzate dall'Ente Gestore non sono responsabili per la sicurezza in immersione, ma rispondono delle violazioni riguardanti le norme, emanate dall'Ente Gestore, sulle attività compatibili con la tutela dell'ambiente marino; le guide dovranno comunque fornire tutte le informazioni disponibili in merito ad aspetti biologici-naturalistici, paesaggistici ed archeologici dei fondali della Riserva Marina.

Dovranno predisporre inoltre un approfondito briefing pre-immersione indicando le peculiarità biologiche, geomorfologiche e d archeologiche dell'itinerario, e le norme comportamentali da seguire in immersione.

Le visite subacquee sono a pagamento e le tariffe saranno graduate con importo decrescente di onerosità come segue:

6.4.3.1 Diving e centri non residenti;

6.4.3.2 Diving e centri residenti;

6.4.3.3 Visitatori;

L'accesso alle attività subacquee sarà possibile fino al raggiungimento del numero massimo di visitatori per giorno e tipologia di attività disposto dall'Ente Gestore.

6.4.4 IMMERSIONI NELLE ZONE DI RISERVA MARINA (ZONA A)

Nella zona A sono consentite le visite guidate subacquee autorizzate, secondo percorsi prefissati organizzati dall'Ente Gestore, da svolgersi esclusivamente con l'ausilio di guide appositamente accreditate e/o formate ed autorizzate dall'Ente Gestore.

Le visite subacquee con autorespiratori potranno essere effettuate per un massimo di quattro giorni a settimana e nel numero massimo di un turno al giorno per diving o centro "ospite", di non più di 8 persone.

Dovrà essere sempre rispettato un rapporto guida/sub non minore a 1:4;

Per il primo anno, si dispone un numero massimo giornaliero di visitatori subacquei con autorespiratore che non superi comunque i 16 visitatori.



Non sono consentite immersioni subacquee notturne, le esercitazioni e le attività di didattica subacquea.

Le visite in snorkeling o seawatching potranno essere effettuate per un massimo di sei giorni a settimana e nel numero massimo di un turno al giorno per diving o centro "ospite", di non più di 12 persone.

Dovrà essere sempre rispettato un rapporto guida/sub non minore a 1:6.

Per il primo anno, si dispone un numero massimo giornaliero che non superi comunque i 22 visitatori subacquei per attività di snorkeling o seawatching.

In caso di attività di immersione mista (snorkeling ed immersione sub) il numero massimo di visitatori non dovrà essere superiore a 16 visitatori.

6.4.5 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI IMMERSIONE SUBACQUEA

Il rilascio di autorizzazione per l'attività di immersione subacquea per centri e diving, in modalità di "ospite" è subordinato alla presentazione nei primi 90 giorni dell'anno di un'istanza con i seguenti allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto (per Centri);
- certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio (per Diving);
- copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale e numero di codice fiscale,
- estremi della Polizza Assicurativa Responsabilità Civile verso terzi.
- estremi dell'iscrizione al Registro nel caso di imbarcazione adibite alla navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime,
- dati anagrafici e copia dei brevetti di responsabili e guide delle attività subacquee e della liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della del D. lgs n.196 del 30/6/2003 (G.U. n. 174 del 29/7/2003);
- libretto del motore installato sui natanti o imbarcazioni adibite ad attività subacquea.
- autocertificazione del possesso da parte dell'imbarcazione di altri requisiti di eco-compatibilità.
- ricevuta di pagamento del canone;
- dichiarazione di assunzione delle responsabilità;
- sottoscrizione del "Codice di condotta per le attività subacquee ricreative".

Per il rilascio di autorizzazione per l'attività di immersione subacquea per i visitatori si richiede una:

- dichiarazione del richiedente attestante la residenza, gli estremi del brevetto e la liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n.196 del 30/6/2003 (G.U. n. 174 del 29/7/2003);
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
- dichiarazione di assunzione delle responsabilità

Le autorizzazioni devono essere custodite a bordo ed esibite agli organi di controllo.

6.4.6 REGISTRO DELLE IMMERSIONI

I soggetti accreditati alle visite guidate all'interno del Parco o le Guide appositamente formate



dall'Ente Gestore, dovranno riportare per ogni immersione in un apposito registro i dati relativi all'immersione indicanti: la data, la località dell'immersione, gli estremi dei partecipanti e dei relativi brevetti, i responsabili dell'immersione in caso di Centro o Diving "ospite" e le relative liberatorie al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n.196 del 30/6/2003 (G.U. n. 174 del 29/7/2003). Questo registro dovrà essere aggiornato prima dell'immersione ed esibito, a richiesta, all'Ente Gestore.

6.4.7 DISCIPLINA DELLE RIPRESE FOTO E VIDEO

Nell'ambito delle visite guidate all'interno della Riserva Marina sono consentite riprese, foto e video a scopo personale amatoriale. Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dalla guida accreditata e/o formate ed autorizzate dall'Ente Gestore e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale della riserva marina protetta in genere; in caso contrario, potrà esserne impedita l'esecuzione e la prosecuzione.

Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale, o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà specificare con chiarezza le finalità delle riprese ed i canali di diffusione.

Il rilascio dell'autorizzazione potrà implicare il pagamento di un canone, e comunque vincolerà il richiedente a citare per esteso il nome della Riserva Marina.

ART. 7 RICERCA SCIENTIFICA

L'attività di Ricerca Scientifica nella Riserva Marina, non promossa o svolta per conto dell'Ente Gestore, è consentita previa autorizzazione e specifica disciplina dell'Ente Gestore e viene rilasciata dietro valutazione della ricerca da condurre.

La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica in zona B deve essere presentata almeno 3 settimane prima della data prevista di inizio attività.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da una dettagliata descrizione della tipologia di analisi che si andranno ad effettuare, dei parametri analizzati, dell'attrezzatura utilizzata e del piano di campionamento con localizzazione delle eventuali stazioni di prelievo e di analisi. Deve essere altresì comunicato il tempo stimato per lo svolgimento dello studio ed i nominativi dei responsabili. Altri documenti utili alla valutazione potranno esser richiesti dall'Ente Gestore.

L'ente autorizzato allo svolgimento dell'attività di ricerca all'interno della Riserva Marina è tenuto a presentare all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con la Riserva Marina e l'Ente Gestore.

L'Ente Gestore potrà utilizzare tali pubblicazioni per ragioni istituzionali, citandone la fonte. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente Gestore per le finalità di monitoraggio e gestione della riserva marina protetta, specifici accordi di partenariato potranno essere sottoscritti con istituti, enti o organismi esterni.

7.1 ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA DEL PARCO E REIMPIANTO DELLE PRATERIE DI POSIDONIA OCEANICA.

La regressione delle praterie della fanerogama marina Posidonia oceanica, ampiamente documentata a livello mondiale, è un fenomeno che purtroppo negli ultimi decenni si manifesta anche sui fondali flegrei.

Al fine di salvaguardare e valorizzare questa importante risorsa, l'Ente Gestore propone in via sperimentale un'attività di ripopolamento per favorire il ripristino di un habitat importantissimo



per le innumerevoli specie animali e vegetali che lo affollano.

ART. 8 DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE, DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE E DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE

8.1 BALNEAZIONE

La balneazione è consentita in tutte la Riserva Marina “Parco Regionale dei Campi Flegrei”. Tuttavia, nel tratto di mare prospiciente l’isola di Pennata la balneazione è consentita solo su autorizzazione dell’Ente Gestore e senza l’ausilio di guanti, muta, calzari e/o scarpe, pinne e sistemi di zavorramento di vario genere.

La balneazione nella riserva marina potrà essere vietata, attraverso provvedimenti con carattere di urgenza, in caso di inquinamento o di pericolo, anche per periodi di tempo limitati, in esecuzione delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Napoli e di Pozzuoli.

8.2 DISCIPLINARE PER LA TUTELA ARCHEOLOGICA DEI FONDALI

Al fine di tutelare il patrimonio archeologico sommerso della riserva marina, l’Ente Gestore, sulla base dei dati raccolti dall’attività di monitoraggio, emanerà un “Disciplinare biennale per la tutela archeologica dei fondali” (in seguito “Disciplinare Archeologia”) contenente le norme di salvaguardia ai sensi della convenzione UNESCO del 2001 e relativa legge n. 157 del 23/10/2009 (G.U. n. 262 del 10/11/2009), anche prevedendo soluzioni tecniche quanto meno invasive possibili per la realizzazione dei campi di ormeggio in grado di assicurare la sicurezza dell’opera e l’assoluta integrità delle strutture archeologiche.

In relazione alla valenza archeologica dei fondali della riserva marina, in caso di urgenza o di nuovi e improvvisi ritrovamenti per essi saranno valide con un effetto immediato le norme di tutela, approvate per i beni già censiti. I provvedimenti saranno resi ufficiali con decreto del presidente del parco.

8.3 ATTIVITÀ COMMERCIALI TURISTICO-RICREATIVE

Tutte le attività commerciali di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, comprese ma non solo le attività degli stabilimenti balneari, campi ormeggio, alberghi ristoranti e ritrovi di qualunque genere, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici e delle acque fognarie che impediscano l’immissione in mare di sostanze inquinanti uniti di certificazioni autorizzative degli organi competenti.

La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l’applicazione delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della L. 394 -1991 “legge quadro sulle aree protette” e tutte le azioni ritenute necessarie da parte dell’Ente Gestore, compresa la costituzione in giudizio con richiesta di risarcimento per danno ambientale. Stessa misura sarà applicata in caso di accertamento di responsabilità nello sversamento in mare volontario o accidentale di rifiuti solidi di qualsiasi tipo.

È vietata l’installazione non autorizzata dall’Ente Gestore di qualsiasi tipo di gavitello e/o sistema di delimitazione di specchio acquei.

I proprietari e gestori degli stabilimenti balneari, e di tutte le attività commerciali turistico ricreative che si svolgono sulla fascia costiera della Riserva Marina con diretto accesso al mare saranno invitati a sottoscrivere un codice etico comportamentale proposto dall’Ente Gestore al fine di poter godere della qualifica di “attività commerciale amica del parco” e poter godere dei programmi di promozione turistica promossi dall’Ente Gestore. La suddetta qualifica e/o marchio potrà inoltre essere utilizzata nelle azioni promozionali promosse direttamente dal proprietario o gestore dell’attività. Il non rispetto del Codice comporterà la perdita della qualifica ed il divieto



di utilizzo.

8.4 REALIZZAZIONE DI OPERE

Nelle aree di competenza dell'Ente gestore, per la realizzazione di opere il soggetto attuatore dell'intervento dovrà presentare istanza all'Ente territoriale competente per il rilascio delle eventuali autorizzazioni di competenze previo parere dell'Ente Gestore della riserva protetta o riservamarina.

L'Ente Gestore della Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei" viene chiamato a partecipare a tutti i gradi delle procedure di valutazione per la concessione di autorizzazioni per la realizzazione di lavori pubblici o privati ed opere che incidano sul demanio marittimo all'interno della Riserva Marina. La richiesta del parere dell'Ente Gestore è obbligatoria

ART. 9 DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI PESCA

9.1 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

All'interno delle aree di riserva marina del "Parco Regionale dei Campi Flegrei" è vietata la pesca subacquea con autorespiratori.

All'interno della Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei" è consentita l'attività di pesca professionale, con imbarcazioni dedite alla piccola pesca artigianale, così come definita nel decreto ministeriale 14 settembre 1999 (G.U. 8/2/2000 n.31).

È, inoltre, consentita la pesca sportiva nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente Gestore.

Al fine di garantire un corretto ed equilibrato sfruttamento delle risorse ittiche e biologiche in genere della Riserva Marina, l'Ente Gestore emanerà un "Disciplinare biennale delle attività di pesca" (in seguito "Disciplinare Pesca"), sulla base dei dati desunti dall'attività di monitoraggio scientifico delle popolazioni alieutiche e del pescato.

Il disciplinare regolerà ed aggiornerà le disposizioni di cui all'Art.8 del presente Regolamento, in particolare normando:

- per le attività di pesca professionale:
 - a. tipologia e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
 - b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività, fermi biologici, ecc...
 - c. eventuali specie protette, soggette a divieto di cattura e commercializzazione
 - d. misure minime di cattura per le varie specie
- per le attività di pesca sportiva:
 - a. misure minime di cattura per le varie specie, attrezzi e tipologia di pesca consentita
 - b. eventuali specie protette, soggette a divieto di cattura e commercializzazione

L'Ente Gestore potrà comunque assumere in materia di disciplina delle catture, provvedimenti con carattere di urgenza, al di fuori di quanto stabilito dal disciplinare, motivati da particolari emergenze di carattere ambientale, finalizzati al divieto o alla limitazione di attività ritenute incompatibili con le esigenze di tutela del patrimonio marino della riserva.

Per tutto ciò che non sia esplicitamente disciplinato dall'Ente Gestore nel presente regolamento e nei successivi Disciplinari Pesca si rimanda a quanto disposto dalla normativa italiana vigente e dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 (G.U dell'U.E. L 409/9 del 30.12.2006) e S.M.I. relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo.

Il primo disciplinare verrà predisposto dall'Ente Gestore entro 6 mesi dall'entrata in vigore del



presente Regolamento.

I disciplinari successivi vengono pubblicati entro un mese dalla scadenza di quello in vigore. Se entro tale termine il nuovo disciplinare non è pubblicato si fa riferimento a quanto previsto nell'ultimo disciplinare utile.

Nelle more dell'emanazione del primo disciplinare si applicano le norme ed i divieti di cui al presente regolamento della Riserva Marina.

9.2 PESCA PROFESSIONALE

9.2.1 PRINCIPI INFORMATIVI

Le attività di pesca professionale artigianale sono considerate elemento fondamentale del retaggio culturale ed ambientale della Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei".

In questo quadro il Parco Regionale dei Campi Flegrei opera per il mantenimento delle tradizioni e delle sapienze materiali ed immateriali che il mondo della pesca professionale conserva e per la loro diffusione e divulgazione.

Nell'ambito della Riserva Marina "Parco Regionale dei Campi Flegrei", laddove non sia emanata specifica regolamentazione da parte dell'Ente Gestore, sono considerate valide le norme nazionali sulla selettività degli attrezzi da pesca.

Non vengono altresì applicate deroghe all'applicazione delle stesse, qualora decise a livello nazionale o comunitario, in virtù della necessaria maggiore protezione accordata alla fauna ittica in un'area marina protetta.

9.2.2 SOGGETTI ABILITATI ALL'ATTIVITÀ E ZONE DI APPLICAZIONE

L'attività di pesca professionale è consentita in tutte le aree del parco, ad eccezione del tratto di mare prospiciente l'Isola di Pennata, dietro rilascio di apposita autorizzazione dell'Ente Gestore.

La pesca professionale è riservata ai pescatori professionisti, dediti alla piccola pesca artigianale, soci o meno di cooperative di pescatori costituite ai sensi della Legge n. 250 del 13 marzo 1958 (G.U. 5/4/58 n.83) e S.M.I., residenti nei Comuni bagnati dalle acque del parco al momento dell'istituzione della riserva marina.

È istituito il Registro dei Pescatori Professionisti autorizzati alla piccola pesca artigianale all'interno della riserva marina.

L'autorizzazione alla pesca è rilasciata dall'Ente Gestore sulla base delle prescrizioni che regolamentano la riserva marina, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'autorizzazione e pertanto l'iscrizione al registro ha validità massima di due anni e dovrà essere rinnovata sulla base di apposita domanda di rinnovo da parte dell'interessato. L'autorizzazione e l'iscrizione al registro comporta l'obbligo di fornire dati ed informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio della riserva.

9.2.3 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio di autorizzazione e l'iscrizione al registro per l'attività di pesca professionale è subordinato alla presentazione di istanza in carta semplice con allegati:

- per le società, le cooperative, i consorzi e le altre strutture associative:

9.2.3.1 dichiarazione del legale rappresentante attestante la conoscenza della normativa in materia, riportante il numero di iscrizione al Registro Imprese Pesca nonché l'elenco delle matricole delle imbarcazioni da pesca con relativi attrezzi di cui all' Art.8 comma 5 del presente Regolamento e la liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996;

9.2.3.2 estratto storico dell'elenco soci;



9.2.3.3 copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale;

9.2.3.4 dichiarazione di assunzione delle responsabilità;

9.2.3.5 ricevuta del pagamento del Canone

per pescatori autonomi titolari di imbarcazione:

a. dichiarazione del titolare dell'impresa attestante la conoscenza della normativa in materia, riportante il numero di iscrizione al Registro Pescatori Marittimi nonché la matricola dell'imbarcazione da pesca con relativi attrezzi di cui all'Art. 8, comma 5 del presente Regolamento e la liberatoria al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/6/2003 (G.U. n. 174 del 29/7/2003);

b. copia di un documento di riconoscimento del titolare dell'imbarcazione;

c. dichiarazione di assunzione delle responsabilità;

d. ricevuta del pagamento del canone.

La variazione alla struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata all'Ente Gestore entro il termine di giorni quindici, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni devono essere custodite a bordo ed esibite agli organi di controllo.

Il canone da versare per lo svolgimento dell'attività di Pesca Professionale nella riserva marina (in seguito "Canone Pesca") sarà definito ogni due anni all'interno del Disciplinare per l'attività di Pesca, in base allo sforzo di pesca di ciascuna imbarcazione per la quale è stata richiesta l'autorizzazione.

I proventi derivanti dal Canone Pesca saranno utilizzati per l'attività di monitoraggio sugli stock ittici e le risorse biologiche della riserva marina.

9.2.4 DISCIPLINA DI PESCA

La pesca professionale, nelle zone B, è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:

attrezzi da posta: imbrocco, tramaglio, rete da posta fissa, nasse:

9.2.4.1 le reti dovranno essere calate non prima di due ore dal tramonto e salpate non meno di due ore dopo l'alba successiva;

9.2.4.2 le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea di costa, a una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa;

9.2.4.3 ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare esclusivamente rete con maglia di dimensioni non inferiori a 20 mm per una lunghezza massima di 1000 metri;

9.2.4.4 ogni imbarcazione autorizzata potrà calare non più di 10 nasse ad una distanza non inferiore ai 150m dalla costa;

Palangari: palangaro fisso

a. I palangari dovranno avere un numero massimo complessivo a bordo di 1000 ami per imbarcazione iscritta;

b. I palangari dovranno essere calati ad una distanza minima dalla costa di 150m

Gli attrezzi di cui ai precedenti punti a, b e c sono utilizzabili in alternativa fra loro.

Lenze: lenza a mano, a canna e trainata

L'ancoraggio sia degli attrezzi da pesca che delle imbarcazioni da pesca è inteso come attività di pesca e quindi consentita nella zona B.

Secondo quanto disposto dalla normativa in materia di pesca marittima (art. 104 e 116 del D.P.R.



1639/68 – G.U. 20/7/2004 n. 168), anche al fine di agevolare le operazioni di controllo e di contrastare il fenomeno della pesca abusiva, l'attrezzo di pesca dovrà essere debitamente segnalato ed identificato.

Gli attrezzi di pesca rinvenuti privi dei sopraddetti sistemi identificativi verranno asportati dalle forze dell'ordine e/o dal personale incaricato dall'Ente Gestore e considerati attrezzi abbandonati ex art. 510 e ss del Codice della Navigazione.

9.2.5 PESCA DEL NOVELLAME

È vietata la cattura del novellame come definito dal Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 963 del 14 luglio 1965 (G.U. 14/8/65 n. 203), concernente la disciplina della pesca marittima e successive modificazioni ed integrazioni.

9.3 PESCA SPORTIVA

9.3.1 DISPOSIZIONI GENERALI

La pratica della pesca sportiva è consentita in tutte le aree del parco, ad eccezione del tratto di mare prospiciente l'Isola di Pennata, previo rilascio della autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo le modalità riportate negli articoli seguenti.
Sono, inoltre, vietate le gare di pesca sportiva.

9.3.2 SOGGETTI ABILITATI

I soggetti abilitati per la pesca sportiva sono i cittadini residenti nei Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e di Napoli, di seguito denominati "Residenti".

Ai pescatori sportivi residenti l'autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di istanza in carta semplice secondo le modalità illustrate negli articoli seguenti; l'autorizzazione per i residenti ha validità per l'anno solare, ed è subordinata al pagamento di un canone annuo.

9.3.3 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ

All'istanza di autorizzazione in carta semplice sono allegate:

9.3.3.1 due fotografie di cui una autenticata;

9.3.3.2 dichiarazione riportante i dati anagrafici del richiedente, la residenza e la liberatoria al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/6/2003 (G.U. n. 174 del 29/7/2003);

9.3.3.3 ricevuta del pagamento del canone;

9.3.3.4 copia di un documento di riconoscimento del richiedente

9.3.3.5 dichiarazione di assunzione delle responsabilità.

Le autorizzazioni sono personali e devono essere portate con se sul luogo di pesca ed esibite agli organi di controllo.

Le tariffe e le modalità di pagamento saranno stabilite con determinazione dell'Ente Gestore.

9.4 DISCIPLINA DI PESCA

L'attività di pesca sportiva è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente Gestore. Sono esentati i minori di anni quattordici se accompagnati da maggiorenne autorizzato.

La pesca è consentita esclusivamente con l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

Lenza con o senza canna, da barca, a non più di tre ami, in numero non superiore di una per pescatore autorizzato



- Canna, da terra con un amo per lenza, in numero non superiore a 2 per pescatore.

Secondo quanto disposto nel presente regolamento in merito all'accesso delle unità da diporto in zona B, per la pesca sportiva è consentito l'accesso delle sole unità a remi e vela.

Per tutto quanto concerne le modalità di utilizzo ed i limiti degli attrezzi previsti nei presenti articoli si fa riferimento al Capo IV della Pesca Sportiva del Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 963 del 14 luglio 1965, concernente la disciplina della pesca marittima e successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina delle catture per il singolo pescatore sportivo è regolamentata dal Disciplinare Pesca, nelle more dell'applicazione dello stesso ed in linea generale al pescatore sportivo non è consentito catturare prede di peso complessivo superiore a 3 Kg al giorno, con una tolleranza del 20 % in caso di cattura di meno di quattro esemplari.

Il limite su imposto non è valido, e quindi superabile, in caso di cattura di un singolo esemplare. Per la pesca sportiva valgono gli stessi divieti per la cattura di specie a rischio o in rarefazione validi per la pesca professionale.

9.5 PESCATURISMO

Nella zona B è consentita l'attività di pescaturismo, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 (G.U. 23/8/99 n.197), riservata alle imprese di pesca in base a quanto previsto dal decreto istitutivo, disciplinata e regolamentata secondo le modalità previste per la pesca professionale riportate nel presente Regolamento (Art. 8).

ART. 10 DISCIPLINA GENERALE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

10.1 ADOZIONE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVI

Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatoogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno della riserva marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

10.2 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore della riserva marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet della riserva marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) l'oggetto;
 - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;



d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nella riserva marina protetta.

6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti all'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

10.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10.4 PROCEDURA D'ESAME DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 9.2 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 9.2 e dei criteri di cui al successivo art. 9.3.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da soggetti non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nella riserva marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

10.5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONI.

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle riserve marine protette di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio della riserva marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare, coerentemente con la delibera di istituzione della riserva marina protetta e i principi scaturiti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nella riserva marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nei medesimi comuni.

5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

6. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività



consentite.

7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

- a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità della riserva marina protetta;
- b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore e dal presente regolamento;
- c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale della riserva marina protetta.

8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 9.5.

10.6 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E DIRITTI DI SEGRETERIA

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, di cui ai successivi commi, è stabilita dall'ente gestore con autonomo provvedimento.

3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto anche su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nella riserva marina protetta è disposto anche su base giornaliera ovvero mensile e annuale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nella riserva marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di soggetti o società accreditati e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri, visite guidate nella riserva marina protetta è disposto su base giornaliera, mensile o annuale.

7. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con la seguente modalità: versamento su c/c postale o bonifico bancario intestato all'ente gestore della riserva marina protetta «Parco Regionale dei Campi Flegrei», indicando in causale l'autorizzazione richiesta.

ART.11 VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DEL 1 SETTEMBRE 1993

N. 33 E DEL PRESENTE REGOLAMENTO

11.1. NORMA GENERALE

In presenza di violazioni della normativa generale sulle aree di Riserva Marina della Legge Regionale e del presente Regolamento attuativo, nonché delle norme emanate dall'Ente Gestore in applicazione del presente regolamento, l'intervento per l'identificazione dei trasgressori e la repressione delle trasgressioni è compito principale degli organi di Polizia Giudiziaria indicati dall'art. 2 del presente Regolamento.

Gli altri corpi di Polizia presenti sul territorio, qualora in presenza di violazioni, invieranno rapporto e verbale dell'avvenuto accertamento alla Capitaneria di Porto competenti per territorio per l'applicazione delle sanzioni pertinenti e per le comunicazioni di competenza dell'Ente



Gestore.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, alle violazioni di cui sopra si applica la disciplina degli Art. 29 e 30 della Legge 394/91 (G.U. n.292 del 13/12/1991) "Legge quadro sulle Aree Protette".

11.2 NORMA GENERALE SULLE SANZIONI

Le sanzioni verranno applicate ai soggetti identificati in flagrante violazione o di cui è possibile accertarne l'effettiva responsabilità nella violazione, delle Leggi e Decreti di riferimento nonché del presente Regolamento e successive direttive ed integrazioni.

Salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato e salvo quanto esplicitamente disposto nei seguenti articoli le sanzioni applicate sono quelle definite dall'art. 30 della L. 979/82 (G.U. n.16 del 18/1/1983) "Difesa del Mare" e dall'art 30 della L. 394/91 "legge quadro sulle Aree Protette" nonché da eventuali successive revisioni od aggiornamenti normativi.

Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.33/93 ed al presente Regolamento comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente Gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente Gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (G.U. n.292 del 13/12/1991).

In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 33/93 della riserva marina protetta, dal presente Regolamento e dai suoi strumenti attuativi, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Gestore secondo i criteri e le procedure previste nel medesimo Regolamento, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza della Riserva Marina, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente Gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.

Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente Gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali della Riserva Marina.

11.3 SANZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI

I soggetti, muniti di autorizzazione, che trasgrediranno le norme riportate nel presente Regolamento, saranno sospesi dall'esercizio per un periodo variabile da 1 a 12 mesi a seconda dell'infrazione commessa. La trasgressione reiterata per tre volte, in due anni, comporterà il ritiro definitivo dell'autorizzazione.

11.4 SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Per le violazioni all'Art.4 del presente Regolamento gli addetti alla sorveglianza provvederanno a fermare i trasgressori, ad identificarli ed a notificare loro l'ordine di presentarsi presso gli uffici competenti della Capitaneria di Porto, dove verranno loro notificate le sanzioni comminate.

In caso di violazione del divieto di accesso in zona A i trasgressori potranno essere accompagnati con le loro imbarcazioni presso i suddetti uffici.



Le sanzioni per la violazione delle norme dell'Art.4 del presente regolamento consistono in:

- a. L'applicazione di una contravvenzione ai sensi dell'art 30 L. 394/91 (G.U. n.292 del 13/12/1991) la cui misura verrà determinata da apposito atto amministrativo emesso dall'Ente Gestore su base annuale.
- b. L'applicazione, in caso di violazione del divieto di ingresso in zona A, delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 979/82 (G.U. n.16 del 18/1/1983) "Difesa del Mare", limitatamente alla sanzione amministrativa.
- c. L'applicazione, in caso di violazione del divieto di ingresso e ancoraggio in zona A, delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 979/82 (G.U. n.16 del 18/1/1983) "Difesa del Mare", compreso il sequestro dell'imbarcazione in caso di reiterazione

11.5 SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE PER VISITE

Le sanzioni per la violazione delle norme dell'Art.4 comma 5 del presente Regolamento consistono in:

- a. L'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 3 e/o:
- b. L'applicazione di una contravvenzione ai sensi dell'art 30 L. 394/91 (G.U. n.292 del 13/12/1991) la cui misura verrà determinata da apposito atto amministrativo emesso dall'Ente Gestore su base annuale.

11.6 SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI E DELLA ATTIVITÀ DI DIVING

Le sanzioni per la violazione delle norme dell'Art.5 del presente Regolamento consistono in:

- a. L'applicazione della sanzione di cui all' art. 9, comma 3 (in caso di soggetto autorizzato)
- b. L'applicazione di una contravvenzione ai sensi dell'art 30 L. 394/91 (G.U. n.292 del 13/12/1991) la cui misura verrà determinata da apposito atto amministrativo emesso dall'Ente Gestore su base annuale.
- c. L'applicazione, in caso di ingresso non autorizzato in zona A, delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 979/82(G.U. n.16 del 18/1/1983) "Difesa del Mare".

11.7 SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE

Per le violazioni al Disciplinare sulle attività di pesca di cui all'Art. 8 del presente Regolamento le sanzioni consistono in:

- a. L'applicazione della sanzione di cui all' art. 9, comma 3 (in caso di soggetto autorizzato)
- b. L'applicazione di una contravvenzione ai sensi dell'art 30 L. 394/91 (G.U. n.292 del 13/12/1991) la cui misura verrà determinata da apposito atto amministrativo emesso dall'Ente Gestore su base annuale.

Per le violazioni delle disposizioni di cui all'Art. 8, comma 3, 4, 5 del presente Regolamento si applicano le seguenti norme:

- a. L'applicazione della sanzione di cui all' art. 9, comma 3 (in caso di soggetto autorizzato)
- b. L'applicazione, delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 979/82 (G.U. n.16 del 18/1/1983) "Difesa del Mare", con confisca limitata ad attrezzatura e pescato
- c. In caso di violazione della zona A o reiterazione, l'applicazione, delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 979/82 (G.U. n.16 del 18/1/1983) "Difesa del Mare", con confisca

dell'imbarcazione.

11.8 SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA

Per le violazioni al Disciplinare sulle attività di pesca di cui all'Art. 8 del presente Regolamento le sanzioni consistono in:

- a. L'applicazione della sanzione di cui all' art. 9, comma 3 (in caso di soggetto autorizzato);
- b. L'applicazione di una contravvenzione ai sensi dell'art 30 L. 394/91 (G.U. n.292 del 13/12/1991) la cui misura verrà determinata da apposito atto amministrativo emesso dall'Ente Gestore su base annuale.

Per le violazioni delle disposizioni di cui all'Art. 8, comma 6, 7, 8, 9 del presente Regolamento si applicano le seguenti norme:

- a. L'applicazione della sanzione di cui all' art. 9, comma 3 (in caso di soggetto autorizzato);
- b. L'applicazione, delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 979/82 (G.U. n.16 del 18/1/1983) "Difesa del Mare", limitatamente all'attrezzatura utilizzata ed al pescato.
- c. In caso di violazione della zona A o reiterazione, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 979/82 (G.U. n.16 del 18/1/1983) "Difesa del Mare", con confisca dell'attrezzatura e dell'eventuale imbarcazione utilizzata.

ART.12 NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

12.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti i soggetti le cui attività sono a vario titolo disciplinate e regolamentate dal presente Regolamento, hanno sei mesi di tempo a partire dall'entrata in vigore del Regolamento per adeguarsi alle disposizioni in esso contenute.


12.2 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni secondo le norme di legge.

12.3 EFFICACIA

Il presente regolamento viene affisso contestualmente alla pubblicazione della delibera di adozione sul sito web dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e contestuale affissione avverrà presso l'Albo Pretorio dei Comuni interessati e sarà comunicato per conoscenza e diffusione alla Capitaneria di Napoli e Pozzuoli oltre che alla Regione Campania; lo stesso è soggetto ad approvazione definitiva previo recepimento (ove ammissibili) delle osservazioni e/o delle prescrizioni da parte degli Enti e degli Organi tecnici competenti in materia.

Sino all'approvazione definitiva, tutte le disposizioni ivi contenute hanno valore di misure di salvaguardia.

ISTRUTTORIA
Giulio Monda


Presidente/Commissario
Arch. Francesco Maisto